

## SEMPRE ACCESSIBILI I DOCUMENTI SULLA SALUTE

ILLEGITTIMO IL RIFIUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO SE LA RICHIESTA È ADEGUATAMENTE  
MOTIVATA. ORDINATA AD UNA SCUOLA L'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO RISCHI

*Sentenza del Tar della Sicilia 799/03 da Italiapuntodoc del 23 giugno 2003*

I documenti amministrativi concernenti il diritto alla salute sono sempre accessibili, ed è pertanto illegittimo il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione quando la richiesta sia adeguatamente motivata.

Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha accolto il ricorso di una dipendente [delegata sindacale Gilda, N.d.w.] di un istituto alberghiero siciliano che aveva chiesto, ai sensi della legge n.241 del 1990, l'accesso al documento rischi in possesso della scuola, senza ottenere alcuna risposta. La dipendente, avvalendosi del silenzio - rifiuto, ha così proposto ricorso ai Giudici amministrativi, che le hanno dato ragione. Il Tar, infatti, ha ricordato che, quando la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia stata proposta nei termini di legge ed adeguatamente motivata, è illegittimo il rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione, soprattutto quando si tratti di documenti attinenti al diritto alla salute; la scuola dovrà ora consentire la visione dei documenti richiesti.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990 [1]

sul ricorso n.2640/2002 R. G., sezione II, proposto da G. M. C.rappresentata e difesa dall'avv. Diego Costanza, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Galilei n.9, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lima;

CONTRO l'Istituto professionale per i servizi alberghieri (omissis) in persona del Dirigente Scolastico pro – tempore, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

E NEI CONFRONTI di S. A., in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pecoraro presso il cui studio, in Palermo via Manin n. 7, è elettivamente domiciliata – interveniente;

PER L'ANNULLAMENTO del silenzio rifiuto ex art. 25 della legge n. 241/1990, formatosi in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 24.4.2002 finalizzata ad ottenere copia integrale del documento rischi adottato dall'istituto ai sensi della l.n. 626/1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visto l'atto di intervento proposto da Sammartino Angela;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore il referendario Luca MORBELLI;

Udito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2003 l'Avv. Angelo Pecoraro per l'interveniente e l'Avvocato dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

PREMESSO - che la ricorrente, delegato sindacale GILDA per il personale insegnante dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri (omissis) ha richiesto, con istanza depositata in data 24.4.2002, copia integrale del Documento dei rischi di cui alla legge n. 626/1994;

- che il predetto istituto non ha provveduto entro i termini previsti a quanto richiesto dalla ricorrente;
- che quest'ultima con il ricorso proposto ha chiesto l'annullamento del silenzio - rifiuto formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990;
- che nella camera di consiglio del 16 gennaio 2003 la difesa dell'amministrazione e dell'interveniente hanno chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;

CONSIDERATO:

- che la ricorrente ha rispettato le procedure ed i termini di cui all'art. 25 l. 241/1990 ed in particolare ha motivato sufficientemente la richiesta con il riferimento alla propria qualità di dipendente dell'istituto;
- che la stessa ha interesse a conoscere il documento richiesto in quanto inerente ad interessi essenziali della persona quali la tutela preventiva della salute;
- che il particolare regime di pubblicità del documento rischi, previsto dagli artt. 19 comma 5 e 4 comma 3 della l. 626/1994, sostanziandosi nella visione integrale riservata ai soli responsabili dei rischi e nell'affissione all'albo, limitatamente ad alcune parti dello stesso, non esclude la possibilità di una sua conoscenza integrale ai sensi della legge n. 241/1990 ma costituisce informazione preliminare tale da mettere in condizione i lavoratori interessati di ottenerne la visione integrale o l'estrazione di copia, non sussistendo alcun interesse meritevole di tutela che si contrapponga alla piena ostensibilità del documento;
- che, pertanto, le giustificazioni addotte dal Dirigente dell'istituto in data 5.6.2002 non costituiscono motivazione valida per escludere il diritto di accesso;
- che, conseguentemente, va accolto il ricorso in epigrafe e dichiarato l'obbligo dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri (omissis) di rilasciare i documenti indicati nell'istanza di che trattasi;
- che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, ordina all' Istituito professionale per i servizi alberghieri (omissis), in persona del dirigente scolastico pro-tempore, di rilasciare alla ricorrente gli atti dalla stessa richiesti con l'istanza di cui in narrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2003 in Camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

Calogero Adamo, Presidente	Presidente_____
Filippo Giamportone, consigliere	Estensore_____
Luca Morbelli, referendario, estensore.	Segretario_____

Depositata in Segreteria addì 13.5.03

Il Segretario A. Nalbone

NOTE:

[1] *L'art.25 della legge 7 agosto 1990 n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) dispone che il diritto di accesso agli atti amministrativi è consentito con richiesta motivata rivolta all'Amministrazione; in caso di rifiuto di quest'ultima, i provvedimenti devono essere motivati, e, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata (c.d. "silenzio - rifiuto"). Contro le determinazioni amministrative sul diritto di accesso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.*